Deliberazione N. 41

in data

Prot. 4741

ORIGINALE

COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I^ convocazione seduta pubblica

OGGETTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI C.LI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA'.

L'anno millenovecentonovanta otto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.30 c/o il Centro Socio Culturale per determinazione Sindaco nella Residenza Municipale per

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
CONFORTO Lucio	X	
ZECCHIN Severino	X	
ZARAMELLA Flavio	X	
MOLON Andrea	X	
SAMBO Lucio	X	
SALVIETTI Luca	X	
TEZZON Pietro	X	
PAVAN Maurizio	X	
CASSANDRO Marina	X	
BUSON Marilisa	X	
FELTRESI Leonorio	X	
PULZE Giorgio	X	
MONTIN Marco	X	
TIETTO Corrado		X
FACCIÒ Carlino	X	
BERTIN Roberto	X	
MASIERO Barbara		X

Assiste all'adunanza il Sig. MARINO DR. SALVATORE

Il Sig. CONFORTO DOTT. LUCIO nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Cassandro M., Buson M., Pavan M.

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella

Trasmessa al Co.re.co. di Padova in data 30.9.1998

CO.RE.CO. di Padova Nr. 1650 data 30.9.1998 SCADE il 29.10.1998

Note:

N. 125 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 29 SET. 1998 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì 29 SET. 1998

IL MESSO COMUNALE

ICA SpA Padova - P.

Oggetto: Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali : criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità

Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11,12,13, e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1 aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.

Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione , sono trattate in modo diverso quando all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (ad es. gli errori formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

La diversificazione quando all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d) trova giustificazione nella circostanza che la " misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere do collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all' art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.

b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un terzo.

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene mantenuta invariata.

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97,di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell' art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e le sanzioni medesime, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo);

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 473/97 modifica il primo comma dell' art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

Visti i criteri di carattere generale, dettati dal D.Lgs. 472/97 ed in particolare dagli artt. 7 e 16 di tale decreto, i criteri da seguire per il Comune di Pernumia al fine della determinazione delle sanzioni e della loro entità, che qui si intende integralmente richiamato e che forma parte integrante della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi della legge 142/90;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente

d e l i b e r a

1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori formali presenti nella denunica);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

0144356857
GALLIANO
ELENA

a) omessa presentazione della dichiarazione;

b) dichiarazione infedele;

c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

S A N Z I O N I

a) 200 % dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000;

b) 50 % della maggiore imposta o diritto dovuto;

c) L. 100.000;

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;

b) denuncia originaria o di variazione infedele;

c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all' art.63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

a) 200 % della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 100.000;

b) 50 % della maggiore tassa dovuta;

c) L. 50.000;

d) L. 100.000

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;

b) denuncia infedele;

c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa (errori formali);

SANZIONI

a) 200 % della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di £.100.000;

b) 50 % della maggiore tassa dovuta;

c) L. 100.000;

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione denuncia:

b) denuncia infedele;

c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

S A N Z I O N I

a) 200 % del tributo dovuto con minimo di L. 200.000;

b) 50 % della maggiore imposta dovuta;

c) L. 100.000;

d) L. 200.000.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) dichiarazione o denuncia infedele;

c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

S A N Z I O N I

a) 200 % del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;

b) 50 % della maggiore imposta dovuta;

c) L. 100.000;

d) L. 200.000.

ART. 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14.9.1931 N. 1175

VIOLAZIONI

Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

L. 100.000.

3) di adottare per il caso di concorso di violazione e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene mantenuta invariata.

4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell' art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell' art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ricorre a proporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

6) determinazione , in applicazione dei criteri espressi in premessa, per le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

a) Pubblicità abusiva

1. pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:

   Fino a 10 mq. L. 1.000.000 - oltre 10 mq. L. 1.500.000

2. pubblicità luminosa od illuminata:

   Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000

3. proiezioni e pannelli luminosi:

   Fino a 10 mq. L: 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000

4. striscioni pubblicitari e simili:

   Fino a 5 mq. L. 1.000.000 - oltre 5 mq. L. 1.500.000

5. pubblicità ambulante:

   Per ogni giorno o frazione di giorno L. 1.000.000

6. pubblicità sonora da posti fissi: L. 1.000.000

7. pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

   per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.000.000

per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione L. I.500.000

8. per pubblicità con aeromobili: L. 2.000.000

b) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A.)

- per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: L. 1.600.000

-per un numero superiore a 50 fogli: L. 2.000.000.

7) di invitare il responsabile del servizio a non tener conto degli errori meramente formali.

REGIONE DEL VENETO

COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI PADOVA

35137 PADOVA Galleria Borromeo, 4

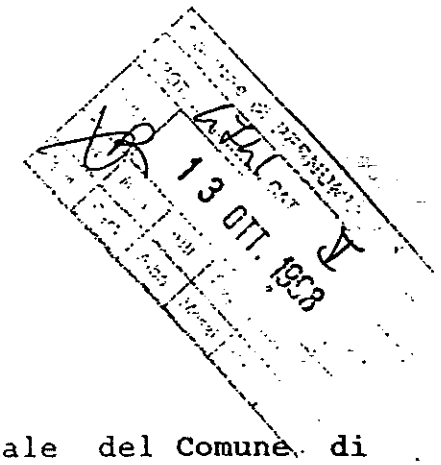

Ordinanza: prot. 1650 Reg. n. 1
Seduta del 06.10.1998

L A S E Z I O N E

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di PERNUMIA n. 41 del 24.09.1998, pervenuta in data 30.09.1998, avente per oggetto:

"Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali: criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità";

VISTO l'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTI gli artt. 22 e sgg. della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19;

CONSIDERATO, con riferimento al dispositivo dell'atto in esame, quanto segue:

- punto 1, lett. b): l'Ente determina di applicare la sanzione "in misura intermedia" tra il minimo e il massimo previsto dalla legge", mentre al successivo punto 2, con riferimento alle varie fattispecie di tributi, sotto la voce "sanzioni" è indicato un incremento del 50% della maggiore tassa o imposta, corrispondente al minimo consentito;
- punto 3, lett. a): la dizione "violazione più grave aumentata del doppio" contrasta con quanto stabilito dall'art. 12, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, che prevede la possibilità di aumento della sanzione "da un quarto al doppio";
- punto 3, lett. b): l'aumento della sanzione ivi previsto ("del terzo") contrasta con l'art. 12, terzo comma, del D.Lgs. n. 472/97, modificato dall'art. 2, primo comma, lett. e), del D.Lgs. n. 203/98 che prevede l'aumento "di un quinto";
- punto 3, lett. c): il mantenimento della sanzione base "invariata" contrasta con il disposto dell'art. 12, quinto comma, del citato D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche, che prevede un aumento "dalla metà al triplo";

C H I E D E

al Comune di Pernumia di fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in ordine alle considerazioni in premessa.

Padova, 06.10.1998

IL SEGRETARIO
(dr. Italo Porporino)

IL PRESIDENTE
(avv. Umberto Costa)

/ti

COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - ~~GIUNTA~~ COMUNALE
n° 41 del 24.9.1998

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. N. 142 del 8 giugno 1990 avente per oggetto:
SANZIONI AMM/VE PECUNIARIE PER I TRIBUTI C/LI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA'.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della Legge N. 142/90;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio - Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra;
RISCONTRATA la congruità dei prezzi offerti;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 .....

.....

li 21.9.98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione;
SI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90

.....

.....

C.A.P. 35020 - Piazza Ruzante, 1 - Tel. (049) 77040 - 77240 - C.F. e Part. IVA 00609530287

Deliberazione N. 49

in data

Prot. 5452

ORIGINALE

COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I^ convocazione seduta pubblica

OGGETTO: SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER I TRIBUTI C.LI- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E DETERMINAZIONE ENTITA': RISPOSTA NOTA INTERLOCUTORIA.

L'anno millenovecentonovanta otto addì cinque del mese di novembre alle ore 20.30 nella Sala Zanini del Centro Sociale nella Residenza Municipale per per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
CONFORTO Lucio	X	
ZECCHIN Severino	X	
ZARAMELLA Flavio	X	
MOLON Andrea	X	
SAMBO Lucio	X	
SALVIETTI Luca		X
TEZZON Pietro	X	
PAVAN Maurizio	X	
CASSANDRO Marina	X	
BUSON Marilisa	X	
FELTRESI Leonorio	X	
PULZE Giorgio	X	
MONTIN Marco	X	
TIETTO Corrado	X	
FACCIO Carlino	X	
BERTIN Roberto	X	
MASIERO Barbara	X	

Assiste all'adunanza il Sig. MARINO DR. SALVATORE

Il Sig. CONFORTO DOTT. LUCIO nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri FACCIO C., BUSON M., CASSANDRO M. invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

☒ Trasmessa al Co.re.co. di Padova in data 12.11.98

CO.RE.CO. di Padova Nr. 1871 data 12.11.98 SCADE il 30.11.98

Note:

N. 149 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 10 NOV. 1998 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì 10 NOV. 1998

IL MESSO COMUNALE

Oggetto : Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali: criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità: risposta alla interlocutoria del Co.Re.Co. prot.1650 Reg. n.1, seduta del 06.10.1998

Il Consiglio Comunale

Vita la deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 24.09.1998 avente per oggetto: "Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali: criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità";

Vista l' interlocutoria del Co.Re.Co. prot.1650 Reg. n.1, seduta del 06.10.1998, con la quale si rileva:

1. Punto 1, lett.b): l' Ente determina di applicare la sanzione in misura intermedia "tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge" mentre al successivo punto 2, con riferimento alle varie fattispecie di tributi, sotto la voce "sanzioni" è indicato un incremento del 50% della maggiore tassa o imposta, corrispondente al minimo consentito;

2. Punto 3, lett. a): la dizione "violazione più grave aumentata del doppio" contrasta con quanto stabilito dall' art.12, primo comma, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n.203, che prevede la possibilità di aumento della sanzione "da un quarto al doppio";

3. Punto 3, lett.b): l' aumento della sanzione ivi previsto ("del terzo") contrasta con l' art.12, terzo comma, del D.Lgs. n.472/97, modificato dall' art. 2, primo comma, lett. E), del D.Lgs. n.203/98 che prevede l' aumento "di un quinto";

4. Punto 3, lett. c): il mantenimento della sanzione base "invariata" contrasta con il disposto dell' art.12, quinto comma, del citato D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche, che prevede un aumento "dalla metà al triplo";

Ritenuto di fornire i successivi chiarimenti o elementi integrativi:

1. Di confermare l' applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e conseguentemente si sostituisce la percentuale indicata in deliberazione, pari al 50%, con la percentuale pari al 75% della maggiore imposta;

2. Si conferma la volontà del Consiglio comunale di aumentare la sanzione "al doppio" in conformità alle disposizioni del D.Lgs.n.472/97;

3. Di accogliere i rilievi del Co.Re.Co. sostituendo la dizione "del terzo" di cui al punto 3, lett.b), con la dizione "di un quinto" in conformità al D.Lgs. n.203/98;

4. Di accogliere i rilievi del Co.Re.Co. sostituendo la frase "la sanzione base viene mantenuta invariata" di cui al punto 3, lett.c), con la seguente frase "la sanzione base viene aumentata della metà" in conformità al D.Lgs. n.203/98;

Visti i pareri di cui all' art. 53 della L. 142/90 e riportati nell' allegato A);

Dopo discussione

Con voti:

Favorevoli: n° 14

Contrari: ----

Astenuti: n° 2 (Masiero B. e Tietto C.)

Totale: n° 16

resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente

d e l i b e r a

a) Di fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio al Co.Re.Co. così come formulati in premessa e riportati nel presente dispositivo:

1. Di confermare l' applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e conseguentemente si sostituisce la percentuale indicata in deliberazione, pari al 50%, con la percentuale pari al 75% della maggiore imposta;

2. Si conferma la volontà del Consiglio comunale di aumentare la sanzione "al doppio" in conformità alle disposizioni del D.Lgs.n.472/97;

3. Di accogliere i rilievi del Co.Re.Co. sostituendo la dizione "del terzo" di cui al punto 3, lett.b), con la dizione "di un quinto" in conformità al D.Lgs. n.203/98;

4. Di accogliere i rilievi del Co.Re.Co. sostituendo la frase "la sanzione base viene mantenuta invariata" di cui al punto 3, lett.c), con la seguente frase "la sanzione base viene aumentata della metà" in conformità al D.Lgs. n.203/98;

COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - ~~GIUNTA~~ COMUNALE

n° 49 del 5.11.98

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. N. 142 del 8 giugno 1990 avente per oggetto: SANZIONI AMM/VE PECUNIARIE PER I TRIBUTI C/LI: CRITERI PER DETERMINAZIONE SANZIONI E LORO ENTITA'; RISPOSTA NOTA INTERLOCUTORIA.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della Legge N. 142/90;

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio - ~~Giunta~~ Comunale relativa all'oggetto di cui sopra;

RISCONTRATA la congruità dei prezzi offerti;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90

li 04-11-98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione;

SI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90

li 04.11.98

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Confortò Dott. Lucio

IL SEGRETARIO
Marino Dr. Salvatore

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Lì, _____

IL SEGRETARIO

_____

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____. Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____.

IL SEGRETARIO

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 12.11.1998 prot. n. 1971, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Lì, 1.12.1998

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 47 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____